


S.p.a. Autovie Venete



"Fornitura sito backup CED Latisana"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

Si raccomanda al concorrente l'attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico nella fase di esecuzione del contratto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	3
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	3
Art. 3. Prestazioni principali e secondarie	4
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
Art. 4. Ordini di Servizio	4
Art. 5. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	4
Art. 6. Convenzioni in materia di valuta e termini	4
Art. 7. Durata Del Contratto	4
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	5
Art. 8. Consegna e inizio della fornitura	5
Art. 9. Ulteriori disposizioni per la fornitura	5
Art. 10. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione della fornitura	6
Art. 11. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	6
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA	6
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	6
Art. 12. Pagamenti	6
Art. 13. Split Payment	6
Art. 14. Ritenuta Fatture	6
CAPO 8. CONTROVERSIE	6
Art. 15. Controversie	7
CAPO 9. MANODOPERA	7
Art. 16. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	7
CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	7
Art. 17. Ultimazione della fornitura	7
CAPO 11. NORME FINALI	7
Art. 18. Riservatezza delle informazioni	7
Art. 19. Disposizioni finali	7
CAPO 12. ALTRE MISURE	7
Art. 20. Misure di sicurezza e normativa sul trattamento dei dati personali	7

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione della piattaforma oggetto della fornitura.
2. La fornitura è così individuata:
 - Fornitura di una soluzione per infrastruttura VMware per il sito di backup di Latisana, comprensiva di installazione e messa in produzione.
 - Giornate per attività sistemistiche di configurazione, training on the job e supporto post-produzione
3. Sono comprese nell'appalto tutte le attività, le prestazioni, la manodopera e le forniture necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli allegati.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:

<i>Importi in Euro</i>			TOTALE
1	Forniture (Fm) A MISURA		€ 10.000,00
2	Forniture (Fc) A CORPO		€ 159.000,00
3	Forniture (F = Fm + Fc)		€ 169.000,00
<i>Importi in Euro</i>		a corpo (Osc)	a misura (CSm)
4	Costi di sicurezza da DUVRI (CS)	---	--
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (3 + 4)		€ 169.000,00

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
 - importo della fornitura (F) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'Operatore Economico in sede di gara sul medesimo importo;
 - importo degli Costi di Sicurezza (CS) determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

<i>Importi in Euro</i>		soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Forniture (F) colonna (TOTALE)	€ 169.000,00	
2	Costi di Sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE)		--

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (3+4)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
5. All'interno dell'importo per la prestazione della fornitura (F) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti

- a ribasso, sono ricompresi:
- a) il costo della fornitura;
 - b) gli eventuali oneri di sicurezza aziendali propri dell'Operatore Economico;
 - c) le spese generali;
 - d) l'utile d'impresa.
6. Per quanto riguarda il costo della manodopera l'importo stimato è di 10.000,00 euro.
7. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali ove previsti (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati.

Art. 3. Prestazioni principali e secondarie

1. In ragione della natura omogena della prestazione, la fornitura e i servizi connessi non sono suddivisibili in prestazione principale e prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4. Ordini di Servizio

1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Operatore Economico tutte le disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC.
2. L'ordine di servizio è redatto e comunicato all'Operatore Economico e può essere trasmesso con posta elettronica certificata (PEC). In tal caso l'ordine di servizio si dà per conosciuto dall'Operatore Economico acquisita la ricevuta di avvenuta consegna.

Art. 5. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le attività, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi oggetto dell'appalto, l'Operatore Economico deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel Capitolato Speciale d'appalto – norme tecniche.
2. L'Operatore Economico che di sua iniziativa abbia utilizzato componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte e proposte nelle schede e nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilità verrà redatta come se i software avessero le caratteristiche stabilite nel capitolato.
3. Tutti i materiali devono essere nuovi ed originali (non rigenerati).

Art. 6. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 7. Durata Del Contratto

1. Il contratto avrà inizio a decorrere dalla data del verbale di avvio e avrà una durata di 36 mesi.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 8. Consegna e inizio della fornitura

1. Il DEC previa autorizzazione del RUP, dà avvio all'esecuzione del contratto.
2. Il DEC comunica all'Operatore Economico il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna della fornitura. Sono a carico dell'Operatore Economico gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. La consegna della fornitura degli apparati deve comunque avvenire non oltre quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale avvio del contratto.
4. L'avvio della fornitura deve risultare da verbale in contraddittorio con l'Operatore Economico; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento della fornitura.
5. Le quindici giornate di supporto tecnico dovranno essere effettuate entro 36 mesi dalla data di avvio della fornitura.

Art. 9. Ulteriori disposizioni per la fornitura

1. L'Operatore Economico dovrà fornire il nominativo del tecnico quale unico referente per l'intera fornitura, il quale dovrà presenziare alla riunione di coordinamento ed avvio.
2. Prima dell'avvio del contratto si dovrà svolgere un incontro tra il referente unico dell'Operatore Economico e la stazione appaltante, tramite il DEC per validare le tempistiche e le modalità di installazione.
3. Nella succitata riunione dovrà essere esplicitata la data della verifica funzionale.

Per verifica funzionale si intende che tutte le parti fornite ed integrate agli impianti aziendali nuovi e precedenti sono accesi, funzionanti e gestibili in autonomia dal personale tecnico della stazione appaltante.

Le giornate di configurazione devono essere comprese nella parte prevista a corpo per l'installazione.

Tutti gli oneri di installazione rimangono in capo all'Operatore Economico.

Il training on the job e la documentazione a corredo saranno oggetto della validazione della verifica funzionale.

La verifica funzionale sarà subordinata alla eventuale check list del personale tecnico della stazione appaltante che comprenderà:

VERIFICHE FUNZIONALI ORIZZONTALI:

- Consegna e verifica dell'hardware
- Consegna documentazione
- Eventuale Training on the job concordato con il DEC
- Altre verifiche a discrezione della stazione appaltante.

VERIFICHE FUZIONALI VERTICALI:

- Eventuale patching di firmware / sistemi operativi
- Connessione alla rete aziendale
- Configurazione hardware / software
- Riavvio complessivo dell'intera infrastruttura hardware
- Altre verifiche a discrezione della stazione appaltante

4. A richiesta della stazione appaltante dovranno essere indette delle riunioni di coordinamento del contratto.
5. L'installazione dovrà essere effettuata presso il CED del Casello di Latisana (UD).

Art. 10. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione della fornitura

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti nel capitolato speciale d'appalto, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle forniture viene applicata all'Operatore Economico una penale pari allo 1 ‰ (Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Art. 11. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

1. La contabilizzazione a misura è effettuata in base alle evidenze prodotte (documenti di trasporto, rapporti di intervento, etc.) e dagli eventuali verbali del DEC.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 12. Pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse, con le seguenti modalità, indicando il CIG e i riferimenti del contratto e della relativa Posizione:
 - Una fattura dopo la consegna di tutti i materiali (Rif. DdT) e subordinata alla verifica funzionale dell'impianto.
 - Per le giornate a chiamata fatturazione mensile posticipata comprovata da rapportino.
2. Il pagamento delle fatture sarà a 60 giorni data ricevimento fattura.
3. Prima dell'emissione della fattura dovrà essere contattato il DEC.
4. Verranno liquidate le fatture solamente per le attività effettivamente svolte ed il materiale fornito.
5. Le giornate dovranno essere utilizzate entro i 36 mesi contrattuali.

Art. 13. Split Payment

La Stazione appaltante, a partire dal 1° luglio 2017, a seguito delle modifiche all'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 introdotte con l'art. 1 del D.L. 50/2017, rientra nei soggetti appartenenti al meccanismo introdotto dalla legge che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente.

Art. 14. Ritenuta Fatture

In ottemperanza all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%, L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato”

CAPO 8. CONTROVERSIE

Art. 15. Controversie

1. Per tutte le controversie si rimanda al codice degli appalti.

CAPO 9. MANODOPERA

Art. 16. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Operatore Economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro.

CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 17. Ultimazione della fornitura

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, l'ultimazione della fornitura, deve essere comunicata dall'Operatore Economico per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l'Operatore Economico redigendo, nel caso constatati che le attività siano effettivamente terminate, apposito Verbale di Ultimazione.

CAPO 11. NORME FINALI

Art. 18. Riservatezza delle informazioni

1. L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi e la condotta della fornitura.
2. L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non possono diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni, né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L'Operatore Economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 19. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

CAPO 12. ALTRE MISURE

Art. 20. Misure di sicurezza e normativa sul trattamento dei dati personali

1. L'Operatore Economico deve obbligatoriamente rispondere in pieno di cui al D.Lgs. 196/2003 con particolare riferimento alle indicazioni di cui agli Artt. 31; 33 – 36 e relativo Allegato B.
2. In particolare, l'Operatore Economico si dovrà assumere l'incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per

gli effetti della medesima normativa, limitatamente alle operazioni che gli sono consentite per tutte le banche dati dell'Azienda a cui dovesse aver accesso nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. L'Operatore Economico deve inoltre dare evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs. 196 (adozione delle misure minime idonee, nomina di responsabili incaricati, etc.).
4. L'Operatore Economico dovrà inoltre dare evidenza, dal maggio 2018, delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679).